

FAQ – DOTTORATI DI RICERCA XL CICLO

➤ SEZIONE D.M. 226/2021 E D.M. 301/2022

- 1. Le posizioni di dottorato che i corsi immatricolano a fronte di selezioni esterne (ad esempio MSCA) vengono computate ai fini del numero di posizioni del corso dichiarato in fase di accreditamento?**

Sì, se i dottorandi a fronte di selezione esterna sono effettivamente immatricolati nel corso.

- 2. Nel caso di approvazione della frequenza congiunta e di accoglimento della domanda di riduzione del percorso dottorale - ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 226/2021 ("il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni") - uno/a specializzando/a, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca - già svolte nel corso di specializzazione medica - con il progetto dottorale, può conseguire il titolo di dottore di ricerca dopo due anni di iscrizione al corso di dottorato, indipendentemente dal periodo di frequenza congiunta in questi due anni?**

Ai sensi dell'art 7, comma 2, del D.M.226/2021, *“Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni”*. Tanto premesso, ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, è necessario aver svolto un percorso dottorale di almeno due anni con un periodo di frequenza congiunta.

- 3. È possibile accreditare un corso di dottorato non industriale computando nel numero delle borse forme equivalenti, quali i posti coperti dalla retribuzione da parte di un'azienda o posti riservati a contratti di apprendistato di alta formazione?**

Premesso quanto disciplinato dall'art.10, comma 4, lett. b), e dall'art. 10, comma 5, del D.M. 226/2021 secondo cui i bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale possono *“destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione”* e *“resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso”*, fermo restando quanto indicato nel paragrafo 3.3, lettera d), del D.M. 301/2022, *“sono ritenute equivalenti alle borse di studio altre forme di sostegno finanziario riconducibili a: assegni di ricerca (solo se l'ateneo non ha previsto nel regolamento*

relativo agli assegni di ricerca che per ottenerli è necessario il titolo di dottore di ricerca), posti con borsa finanziati da altri enti italiani o esteri, contratti di apprendistato, posti riservati a dipendenti delle Imprese o delle amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale”, si evidenzia che, in linea con quanto già rappresentato nella FAQ n. 3 relativa ai Dottorati di ricerca XXXVIII ciclo, i posti riservati a favore di dipendenti di imprese, anche con contratti di apprendistato, sono rendicontabili come posti con borsa nell’ambito del “dottorato industriale”. Tale ultima disposizione non si applica nell’ambito degli investimenti del PNRR, tenuto conto che i target UE da conseguire afferiscono al numero di borse assegnate.

FAQ – DOTTORATI DI RICERCA XL CICLO

➤ SEZIONE D.M. 629/2024 E D.M. 630/2024

- 4. In caso di rinuncia alla borsa di studio da parte del/la dottorando/a assegnatario/a, fino a quando è attivabile la procedura di subentro, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito, assegnando la borsa al candidato idoneo?**

Premesso che in caso di rinuncia alla borsa in parola da parte del candidato vincitore è possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria di merito, assegnando la borsa di studio al candidato idoneo presente nella graduatoria e specificando che il progetto di ricerca - tenuto conto della rispondenza ai criteri di ammissibilità e coerenza definiti dal provvedimento di riferimento - in caso di subentro rimane il medesimo, si raccomanda - laddove già trascorsi diciotto mesi di attività dall'avvio del percorso dottorale - un'attenta valutazione dell'opportunità di subentro.

- 5. Nel caso in cui si sospenda l'attività del corso di dottorato di ricerca, è possibile rendicontare tali attività successivamente alla data del 30.06.2026?**

Fermo restando il raggiungimento del target PNRR stabilito per le misure relative ai dottorati di ricerca, si precisa che - in merito alla rendicontazione delle attività svolte successivamente alla data del 30 giugno 2026 - sarà cura del MUR, in accordo con il MEF, fornire puntuali indicazioni su eventuali deroghe all'ordinaria procedura di rendicontazione.

- 6. In caso di rinuncia alla borsa di studio a valere sul PNRR, il dottorando può proseguire il proprio percorso dottorale?**

Fermo restando il rispetto del principio di sostenibilità, si rappresenta che la rinuncia alla borsa di ricerca non determina automaticamente la rinuncia alla posizione. Tanto chiarito, si precisa che - a seguito della rinuncia - le attività del dottorando non possono più essere oggetto di rendicontazione PNRR. Ad ogni buon conto, si rammenta che - laddove non vi sono ulteriori scorrimenti di graduatoria che consentano di assegnare la borsa ad altro dottorando - è possibile presentare una rendicontazione finale a titolo di saldo anche per un periodo di attività inferiore al semestre.

- 7. Nell'ambito di un Dottorato di Interesse Nazionale (DIN), che non prevede posti senza borsa nella scheda di accreditamento, in caso di rinuncia di un dottorando alla borsa PNRR è consentito il proseguimento del percorso dottorale senza borsa?**

Sì, fermo restando quanto chiarito nella precedente FAQ n. 6, a condizione che permanga il rispetto dei termini indicati nell'art. 11 "Dottorati di interesse nazionale" del D.M. 226/2021 e delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 1, del D.M. 226/2021.

8. Con riferimento ai DD.MM. 629/2024 e 630/2024 per i periodi all'estero e per i periodi in impresa/ente/PA, quale documento è necessario sottoscrivere con la sede ospitante?

In linea con la FAQ n. 49 relativa ai Dottorati di ricerca XXXIX ciclo, per quanto riguarda i periodi all'estero e in impresa/centro di ricerca/Pubblica Amministrazione (come previsto dai DD.MM. 629/2024 e 630/2024), ai fini della candidatura al finanziamento, si evidenzia che l'Università è tenuta a presentare un "atto di impegno" contenente ogni elemento attraverso cui viene definito formalmente l'impegno da parte del Soggetto ospitante (estero e impresa/centro di ricerca/Pubblica Amministrazione inclusi musei, istituti del Ministero della Cultura, archivi, biblioteche) ad accogliere il dottorando per il periodo di studio e di ricerca, assicurando che possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca.

9. Un ente pubblico economico può partecipare al cofinanziamento delle borse di dottorato attivate ai sensi del D.M. 630/2024?

Premesso che - ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 630/2024 - "*I Soggetti attuatori di cui al comma 1 individuano, verificandone la coerenza con la definizione di cui all'art. 1, comma 19, le imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare le borse di dottorato disciplinate dal presente decreto per l'importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione*", si rammenta che - in ogni caso - la stessa quota di cofinanziamento non può essere successivamente rendicontata nell'ambito di altre iniziative per le quali il Soggetto medesimo risulta assegnatario di risorse PNRR ovvero di altre risorse pubbliche.

10. Nel caso di borse di dottorato di ricerca a valere sul PNRR - Inv. 4.1 - Pubblica Amministrazione presso quali strutture è possibile svolgere il periodo di ricerca?

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), del D.M. 629/2024, i percorsi dottorali devono "*prevedere periodi di studio e ricerca presso le Pubbliche Amministrazioni, le imprese o centri di ricerca da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio*". Tanto premesso, nel caso di specie, si raccomanda di svolgere tale periodo presso una Pubblica Amministrazione.

11. Ai sensi dei DD.MM. 351/2022, 118/2023 e 629/2024, i progetti di ricerca destinatari delle borse possono prevedere periodo di studio e ricerca presso un'altra Università con riferimento ai periodi obbligatori presso la Pubblica Amministrazione?

No, non è possibile. Lo svolgimento del periodo di ricerca applicata presso un'altra Università (intesa quale PA) o sua articolazione può configurarsi come alterazione della coerenza, in termini di multidisciplinarietà, del percorso di dottorato finalizzato allo sviluppo integrato delle conoscenze e delle competenze previste rispettivamente dall'art. 8, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, del D.M. 351/2022, dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10, comma 1, del D.M. 118/2023, nonché dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10, comma 1, del D.M. 629/2024.

12. Nel caso di borse di dottorato di ricerca a valere sul PNRR - Inv. 4.1 - Patrimonio Culturale è possibile l'utilizzo di soluzioni che prevedono l'interoperabilità con ecosistemi aperti di formazione digitale basati su oggetti formativi digitali – MOOC (ad es. l'ecosistema della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali – MIC)?

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f), del D.M. 629/2024, i progetti di ricerca devono “*favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”*”. Pertanto, la valorizzazione di progetti che prevedono l'accesso (ossia l'interazione e/o l'interoperabilità) a ecosistemi aperti di formazione digitale basati su oggetti formativi digitali (MOOC), legati alle tematiche di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del D.M. 629/2024, è di certo auspicabile.

13. Nel caso di fideiussione, la garanzia fideiussoria deve essere prestata per l'intero importo e per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca?

In linea con le FAQ n. 12 e n. 13 relative ai Dottorati di ricerca XXXVIII ciclo, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.M. 629/2024 e dall'art. 13, comma 5, del D.M. 630/2024, “*l'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria ovvero di una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quale idoneo strumento di garanzia “anche i fondi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione al funzionamento ordinario”, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41*”. A tal proposito, si evidenzia che la garanzia fideiussoria deve essere prestata per una quota (almeno) pari al 30% del totale del finanziamento riconosciuto dal MUR, ovvero (almeno) pari all'anticipo di cui all'art. 16, comma 2, lettera a) del D.M. 629/2024 e all'art. 13, comma 2, lett. a) del D.M. 630/2024, e deve avere una durata pari a quella del percorso dottorale finanziato. Il beneficiario della fideiussione è il MUR.

Nota Bene

Si rammenta, con riferimento al ciclo XXXVIII - a.a. 2022/2023 - e al ciclo XXXIX - a.a. 2023/2024, che:

- in caso di rinuncia alla borsa di ricerca a valere sul PNRR da parte del candidato vincitore (e dell'eventuale subentro), l'Università è tenuta a operare in modo autonomo a sistema tramite le card "Rinuncia/esclusione borsa dottorato" e "Subentro", disponibili in piattaforma (<https://dottorati.mur.gov.it>) nella sezione "Avanzamento attività e rendiconto di corso", inserendo le date effettive degli eventi in parola;
- è disponibile la nuova funzionalità per la richiesta di modifica dei dati inseriti nelle sezioni relative al periodo all'estero e/o in impresa/centro di ricerca/Pubblica Amministrazione, precedentemente immessi, per ciascuna borsa di dottorato, all'interno della pagina "scheda-borsa" in coerenza con quanto disposto dall'art. 10, comma 5, del D.M. 351/2022, dall'art. 6, comma 6, del D.M. 352/2022, dall'art. 7, comma 6, del D.M. 117/2023 e dall'art. 11, comma 4, del D.M. 118/2023. La funzionalità in parola è presente sulla piattaforma Dottorati (<https://dottorati-pnrr.cineca.it>), cliccando su <https://dottorati-pnrr.cineca.it/ist/anno/2022/code-un/26/gestione/riciesta-modifica-dati-borse/scrivania>. I campi modificabili relativi alle sezioni "sede impresa" o "sede estero" sono: a) denominazione; b) città; c) indirizzo; d) durata. Al fine di poter accedere alla funzione, è necessario che i dati di avanzamento procedurale siano stati correttamente salvati nell'apposita card dal Coordinatore del corso di dottorato in parola per il/la dottorando/a in oggetto. A seguito dell'aggiornamento delle informazioni inserite a sistema, si è tenuti a procedere alla trasmissione all'ANVUR, cliccando sul tasto "salva". All'esito della verifica d'intesa con l'ANVUR, è inviata - su piattaforma dal supporto CINECA - una comunicazione a mezzo e-mail con la notifica dell'avvenuta valutazione e, nel caso di esito positivo, è allineato a sistema il campo oggetto della richiesta di modifica. Lo storico e gli esiti delle valutazioni ANVUR sono resi disponibili sulla piattaforma al percorso suddetto.

Per ogni chiarimento operativo e/o supporto informatico, si invita cortesemente a procedere attraverso l'apertura di ticket al supporto CINECA.